STRUTTURA COMMISSARIALE

per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012

Decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, come convertito in Legge 1° agosto 2012, n.122

DECRETO N. **61** del **17/12/2025**

Identificativo Atto n. 63

OGGETTO:

CONTRIBUTI PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE – CONTROLLI 2021 – COMUNE DI SUZZARA – ANNULLAMENTO DEL DECRETO 16 SETTEMBRE 2022, N.89.

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

DATO ATTO che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo, da ultimo, alla data del 31 dicembre 2025, con Legge 30 dicembre 2024, n.207.

VISTO il D.L. 6 giugno 2012, n.74 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", pubblicato nella G.U. n.131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, pubblicata nella G.U. n.180 del 3 agosto 2012 (in seguito DL 74/2012), con il quale:

- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati;
- è stato stabilito che i Presidenti delle tre Regioni possano adottare "*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi per le attività di ricostruzione*" ed inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una apposita Struttura Commissariale e si possano avvalere e/o delegare funzioni attribuite dallo stesso D.L. ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Provincie interessate dal sisma per l'attuazione dei necessari interventi (art.1, comma 5 e 5-bis).

VISTO l'art.10, comma 15-ter, del D.L. n.83/2012, così come convertito in legge, secondo cui, al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori Amministrazioni interessate, i Presidenti delle Regioni possono avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di Soggetti Attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.

CONSIDERATO che l'art.1, comma 5, dello stesso D.L. n.74/2012, così come modificato dall'art.10, comma 15, del D.L. n.83/2012 e successivamente dall'art.6-sexies del D.L. 43/2013, prevedeva che – a supporto dei Commissari – potesse essere costituita apposita Struttura Commissariale composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o di comando, anche parziale, nel limite di 15

unità di personale, con oneri posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la Ricostruzione di cui all'art.2 del citato D.L. n.74/2012.

DATO ATTO del disposto delle Ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n.3, con la quale tra l'altro è stata costituita la StrutturaCommissariale di cui all'art.1, comma 5°, del DL 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n.51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art.1 del decreto legge 6 giugno 2012, n.74, convertito con modificazioni nella Legge 1° agosto 2012, n.122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

VISTI, altresì:

- l'Ordinanza 1° agosto 2012, n.15 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, contenente ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012, con cui è stata disciplinata la cessazione delle funzioni della DI.COMA.C. e dei soggetti responsabili per l'assistenza alle popolazioni al 29 luglio 2012 con subentro dei Presidenti di Regione in qualità di Commissari delegati;
- la Decisione della Commissione Europea C(2012)8882 del 3 dicembre 2012, con la quale è stata concessa all'Italia una sovvenzione del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (F.S.U.E.), per un importo pari ad Euro 670.192.359,00, per il finanziamento di interventi di emergenza conseguenti al sisma che il 20 e 29 maggio 2012 ha colpito le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo;
- il D.L. 21 giugno 2013, n.69 "*Misure urgenti per le imprese, infrastrutture e in materia di semplificazione amministrativa, fiscale e di giustizia civile*", con il quale viene disposto, per quota parte, il trasferimento delle risorse rinvenienti dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea alle gestioni commissariali per l'effettuazione degli interventi di emergenza.

RICHIAMATE le Ordinanze commissariali nn.4, 22, 24, 76, 137, 267, 393, 624 e 751, con le quali, nel tempo, sono stati disciplinanti i criteri per la determinazione e l'erogazione del "*Contributo per l'Autonoma Sistemazione*" in favore dei nuclei familiari sfollati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fino alla sua definitiva conclusione.

DATO ATTO che le succitate Ordinanze commissariali – fra l'altro – hanno sempre previsto di avvalersi dei Comuni, in armonia con quanto previsto all'art.1, comma 5, del citato D.L. n.74/2012, per la raccolta delle istanze di contributo inviate da parte dei cittadini, nonché per le successive fasi istruttorie di effettiva ammissibilità al contributo, per i controlli circa la

veridicità delle dichiarazioni rese nelle istanze stesse e per la determinazione dell'entità del contributo da concedere.

DATO ATTO, inoltre, del fatto che con proprio precedente Decreto 16 settembre 2022, n.89, a seguito dei controlli effettuati sul *Contributo di Autonoma Sistemazione* erogato dal Comune in favore della famiglia del [redacted] (RCR25437), che avevano accertato violazioni dei requisiti di ammissibilità al contributo ed in particolare:

- la violazione del requisito di incompatibilità con il Contributo di cui all'articolo 7, comma 1, terzo punto elenco, il quale dispone l'incompatibilità con il beneficio del C.A.S. a quanti risultino proprietari/usufruttuari ovvero comodatari a titolo gratuito di un'unità abitativa residenziale nei territori delle Province di Mantova, Cremona, Verona, Rovigo, Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Parma; mentre nel caso di specie è stata accertata la comproprietà, da parte della moglie del [redacted], di un'abitazione sita in [redacted], mai dichiarata;
- l'assenza del requisito di ammissibilità al beneficio per l'anno 2021, di cui all'articolo 2, comma 1°, lettera c) e all'articolo 6, comma 1°, ultimo periodo, i quali richiedono a chi sia titolare di un'ordinanza di concessione del contributo notificata di avere al 1° gennaio 2021 i lavori di ricostruzione già in corso di esecuzione e di non sospendere i lavori di ripristino avviati, mentre era stata accertata un'interruzione prolungata delle lavorazioni in cantiere;

si era proceduto ad un accertamento ai danni del Comune di Suzzara della quota di contributo, pari a € 59.400,00, concesso dall'Ente locale in mancanza di tutti i requisiti al nucleo familiare stesso.

RICORDATO che il Comune di Suzzara ha citato la Gestione Commissariale presso il Tribunale Civile di Milano, con atto notificato in data 18 novembre 2022, impugnando l'atto commissariale, affinché fosse dichiarata l'illegittimità o comunque l'infondatezza dell'affermata decadenza dal contributo CAS di cui era beneficiario il nucleo familiare del [redacted], con l'effetto di accertare negativamente il credito di € 59.400,00, relativo alla ripetizione delle somme anticipate al Comune di Suzzara dalla Struttura commissariale per l'erogazione del contributo suddetto e di inibire la compensazione di tale credito con altri contributi e/o rimborsi spettanti al Comune stesso (citazione R.G. n.46862/2022).

DATO ATTO del fatto che, in cogenza del contenzioso anzidetto, il Commissario aveva atteso nel pretendere la restituzione o la compensazione di detta somma, in attesa dell'espressione del Giudice.

PRESO ATTO della Sentenza del Tribunale Ordinario di Milano – Prima Sezione Civile – del 9 ottobre 2025, con la quale il Giudice, nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n.46862/2022, accoglie la domanda attorea e, accertata l'insussistenza dei motivi di decadenza dal contributo CAS indicati nel decreto n.89 del 16 settembre 2022 emesso dal Commissario delegato per l'emergenza e la ricostruzione dei territori lombardi colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, dichiara l'insussistenza del diritto del

convenuto a ripetere dal Comune di Suzzara il credito di € 59.400,00, relativo ai contributi CAS percepiti dal nucleo familiare del [redacted].

CONSIDERATO che l'*Avvocatura Distrettuale dello Stato* di Milano, nel trasmettere la Sentenza, ritiene che il provvedimento risulti puntualmente motivato, sia in fatto, che in diritto, e che, pertanto, non si ravvisino fondate ragioni che ne giustifichino l'impugnazione.

PRESO ATTO del parere espresso dal *Comitato Tecnico Scientifico* nella seduta del 27 novembre 2025, il quale, aderendo alla Sentenza, invita il Commissario al ritiro dell'atto di accertamento.

RITENUTO, conseguentemente, di dover annullare il proprio precedente Decreto 16 settembre 2022, n.89, dichiarandone la perdita di ogni efficacia, in forza della succitata Sentenza del Tribunale Ordinario di Milano – Prima Sezione Civile – del 9 ottobre 2025 in definizione della citazione iscritta al R.G. n.46862/2022.

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", che fissa gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza e, in particolare, gli articoli nn.26, 27 e 42.

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono interamente richiamate,

1. di prendere atto della Sentenza del Tribunale Ordinario di Milano – Prima Sezione Civile – del 9 ottobre 2025, con la quale il Giudice, nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n.46862/2022, accoglie la domanda del ricorrente Comune di Suzzara in ordine all'insussistenza del diritto del Commissario a ripetere dal Comune di Suzzara il credito di € 59.400,00, relativo ai contributi CAS percepiti dal nucleo familiare del [redacted]

2. di annullare il proprio precedente Decreto 16 settembre 2022, n.89, dichiarandone la perdita di ogni efficacia, in forza della succitata Sentenza;

3. di cancellare il debito di € 59.400,00 gravante su detto Comune di Suzzara in forza delle disposizioni dell'atto oggi annullato;

4. di trasmettere il presente atto al Comune di Suzzara per i seguiti di competenza.

5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26, 27 e 42 del D.Lgs. n.33/2013.

IL SOGGETTO ATTUATORE
ROBERTO CERRETTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.